

N. R.G. PU 128/ 2025



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
II TRIBUNALE di ANCONA  
Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Dott. Roberto Sereni Lucarelli   | Presidente       |
| Dott.ssa Giuliana Filippello     | Giudice relatore |
| Dott.ssa Maria Letizia Mantovani | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da **SONIA ANTONELLI** (C.F.: NTNSNO63S46Z133N), con i consulenti dott. Lorenzo Sabatini e dott. Andrea Duca, con l'assistenza dell'OCC avv. Francesca Pentericci; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite; sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;

**OSSERVA**

Con ricorso depositato in data 10.09.2025 la Sig. SONIA ANTONELLI ha avanzato proposta di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art.269, comma 2, CCII;

ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:

- a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI, atteso che il centro degli interessi principali della debitrice risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
- b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto la debitrice non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a



corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria della debitrice, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
- e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
- f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;

ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dalla debitrice nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, la stessa ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari a [REDACTED]) derivante principalmente dalle difficoltà economiche incorse nella gestione della società [REDACTED] [REDACTED], esercente l'attività di agente di assicurazioni, cancellata dal Registro delle imprese nel [REDACTED], dove la Sig.ra Antonelli ha rivestito la carica di socia accomandante. A seguito della malattia del [REDACTED], socio accomandatario ed ex marito dell'istante, [REDACTED] la gestione fu affidata a dei collaboratori, ma uno di questi, che gestiva un portafoglio clienti di circa [REDACTED] euro, fu scoperto ad incassare premi assicurativi da clienti di primaria importanza, senza riversati sui conti correnti aziendali, come accertato in via definitiva dal Tribunale penale di Ancona. I soci [REDACTED] ed Antonelli, per far fronte agli ammanchi, hanno fatto ricorso al credito, ma il ceto bancario che aveva erogato mutui ipotecari, a fronte delle difficoltà nel pagamento delle rate, ha intrapreso azioni esecutive, di esito positivo, sul patrimonio immobiliare del socio accomandatario [REDACTED], con conseguente irreversibile dissesto finanziario, aggravato anche da un contenzioso instaurato dalla casa mandante [REDACTED] [REDACTED] e da un pignoramento presso terzi promosso da [REDACTED] sui conti correnti della debitrice, tuttora pendente presso il Tribunale di Ancona [REDACTED].

Nell'attualità, la sig.ra Antonelli non possiede beni immobili ed è titolare di partita iva per lo svolgimento dell'attività di intermediazioni in assicurazioni in qualità di sub-agente per l'Agenzia [REDACTED] di [REDACTED] e rilevato che risulta percepire un reddito netto mensile di circa [REDACTED] euro, quasi integralmente assorbito per assicurare alla stessa un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.



- i. conto corrente n. [REDACTED] (già [REDACTED])
- ii. conto corrente bancario n. [REDACTED] acceso con la [REDACTED] [REDACTED] dove vengono accreditati gli incassi dell'attività imprenditoriale. Tale conto corrente è stato aperto a seguito del pignoramento presso terzi (R.G. n. 329/2025 Trib. Ancona) promosso dalla [REDACTED] S.r.l. in data [REDACTED] sui seguenti conti bancari della ricorrente:

- c/c [redacted] e [redacted] n. 0002/001/10000 che recava un saldo a credito di euro [redacted]
- c/c BCC Giulio [redacted] n. 0003/001/10000 che recava un saldo a debito di euro [redacted]
- c/c BCC Giulio [redacted] n. 0004/001/10000 che recava un saldo a credito di euro [redacted]
- c/c [redacted] che recava un saldo a debito di euro [redacted]

iii. reddito, quale titolare di partita iva in regime fiscale forfettario ex Legge n. 190/2014, per l'esercizio dell'attività di intermediazioni in assicurazioni in qualità di ~~sub agente per l'Agenzia di Assicurazioni~~, al netto della somma trattenibile dalla debitrice per il proprio sostentamento di cui in appresso

iv.. autovettura modello **[REDACTED]**

Con riferimento al tale ultimo bene, ritiene il Tribunale che non possano essere esclusi dalla liquidazione del sovraindebitato beni di proprietà non rientranti - come nel caso di specie - nella previsione normativa di cui all'art. 268 comma 4 CCII. Appare tuttavia indubbio che la disponibilità dell'autoveicolo è necessaria per soddisfare l'esigenza della debitrice di organizzare la propria vita quotidiana e la propria attività lavorativa, e giustifica perciò la non immediata consegna del bene ex art. 270 comma 2, lett. e). Pur dovendo considerarsi appreso alla liquidazione controllata il veicolo di che trattasi potrà continuare ad essere utilizzato dalla debitrice, rimanendo fermo che il liquidatore ne potrà esigere la restituzione immediata, a semplice richiesta orale, nel caso di improcrastinabili esigenze liquidatorie ove il bene sia utilmente collocabile in procedura competitiva, fatta salva la facoltà per il medesimo liquidatore di rinunciare alla sua liquidazione in caso di manifesta non convenienza tenuto conto del presumibile valore di realizzo.

Quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dalla debitrice per il proprio sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione del nucleo familiare, composto dalla sola ricorrente, e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in [REDACTED] euro la somma necessaria al mantenimento della sig.ra Antonelli dovendosi



considerare appresa alla procedura il reddito eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura.

Sul punto si rileva che la ricorrente, all'udienza del [REDACTED] ha dato atto a verbale di mettere a disposizione della procedura la somma di € [REDACTED] mensili.

Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità della ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

Con riferimento alle spese della presente procedura individuate come passività prededucibili, esse devono intendersi limitate ai soli compensi spettanti all'OCC in quanto prededucibili ex art. 6 CCII essendo il ricorso stato presentato in proprio.

**P.Q.M.**

visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCI,

#### **DICHIARA**

l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni della debitrice **SONIA ANTONELLI** (C.F.: NTNSNO63S46Z133N)

**NOMINA** giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa **Giuliana Filippello**;

**NOMINA** liquidatore l'OCC, **Avv. Francesca Pentericci**

**ORDINA** alla debitrice, sopra meglio generalizzata, il deposito **entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato **il termine perentorio di novanta giorni** dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

**DISPONE** che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del



concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura modello [REDACTED] che la debitrice è autorizzata ad utilizzare fino a nuova disposizione del giudice delegato. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

**FISSA** ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento della debitrice in € [REDACTED] netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;

**AUTORIZZA** il Liquidatore per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente, di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. home banking) vincolato all'ordine del GD concordandone i costi con l'Istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del GD;

**ORDINA** la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione all'immobile di proprietà nonché – eventualmente – al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;

**DISPONE** che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza alla debitrice ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

**AUTORIZZA** la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115;

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 23/10/2025.

Il Giudice estensore  
dott.ssa Giuliana Filippello

Il Presidente  
dott. Roberto Sereni Lucarelli

